



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



agenzia regionale per il lavoro

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1 AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 29 gennaio 2011.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 6

Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro

1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;
- b) il reimpiego e l'accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;
- c) la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;
- d) la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto;
- e) la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che, data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l'anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui euro 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori

competenti per materia, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio.

3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all'UPB S08.01.002.

4. È autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, da destinare alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (UPB S06.03.001 e UPB S06.03.019).

5. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2009, che modifica l'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "settore commercio" sono aggiunte le parole "nonché degli altri settori, o delle tipologie di spesa, non ammissibili al fondo regionale di garanzia già istituito".

6. Gli stanziamenti recati dalle UPB S06.03.001 - cap. SC06.0381 e UPB S06.03.008 - cap. S06.0480 per l'anno 2011 possono essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2009.

7. Le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, riferite all'annualità 2008, ancorché impegnate, e all'annualità 2010, sono destinate allo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2009; a tal fine le somme stanziare nel bilancio 2010 in conto dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 sono conservate nel conto residui.

8. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell'Ente foreste (UPB S04.08.007 - cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.

9. Le risorse disponibili nel conto dei residui e della competenza al 31 dicembre 2010 in conto dell'UPB S01.02.003 (cap. SC01.0216) e in conto dell'UPB S01.02.001 (cap. SC01.0139) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 2011 per l'attuazione delle progressioni professionali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.

10. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per l'aumento" sono inserite le seguenti: "la manutenzione e la valorizzazione";

b) dopo le parole: "da fonte fossile" sono inserite le seguenti: "nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione".

11. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall'Amministrazione regionale con l'Accordo di programma del 26 luglio 2006 e con il Protocollo d'intesa del 16 marzo 2010, relativi al sito industriale dell'area di Ottana, è favorito l'esodo volontario del personale con qualifica non dirigenziale del Consorzio industriale della Provincia di Nuoro, che maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro mediante corresponsione di un'incentivazione da definire con deliberazione della giunta regionale. Il Consorzio può presentare istanza di accesso ai relativi finanziamenti all'Assessorato regionale dell'industria, corredata di dettagliato e idoneo progetto di ristrutturazione e organizzazione. I finanziamenti ricevuti impegnano il Consorzio destinatario delle risorse a non assumere nuove unità lavorative di pari livello e qualifica per il triennio successivo a quello di iscrizione delle somme nei rispettivi bilanci. È autorizzata, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, una spesa valutata in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (UPB S06.03.029).

12. In sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e

delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile 2011 su proposta della Giunta regionale. Il Piano è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; a tal fine è convocata specifica conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa). La presente disposizione è finalizzata all'accelerazione della spesa dei fondi già destinati agli interventi in materia di lavoro, ivi compresi quelli provenienti dai precedenti esercizi che, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006, sono conservati in conto residui per essere impegnati nell'anno in corso. Il piano è predisposto a cura di un gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale da personale regionale, presieduto da un incaricato scelto dalla stessa Giunta.

13. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a favore dei comuni per la concessione di voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati. I comuni possono integrare tali interventi con risorse proprie. Con deliberazione della regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del suddetto intervento. Le somme sono ripartite tra i comuni sulla base del numero dei soggetti disoccupati o inoccupati ivi residenti (UPB S06.06.004). Entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, predispone un programma di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzato all'utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese. Il programma stabilisce anche le modalità di integrazione del reddito dei lavoratori coinvolti. Le amministrazioni pubbliche concorrono con risorse proprie al finanziamento del programma. L'utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica o impresa. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2011 (UPB S06.06.004).